

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA - International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI
Member of UIA - International Association of Lawyers
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

AVV. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Arezzo, 19.05.2022

Ai Signori
CLIENTI
Loro sedi

Ai Signori
PROFESSIONISTI
Loro studi

OGGETTO: PROROGA SUPERBONUS 110% PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI ED ESTENSIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Vi segnaliamo che è stato pubblicato in G.U. il D.L. 17.05.2022 n.50 c.d. "Decreto Aiuti" che introduce importanti modifiche al noto "Decreto Rilancio" in materia di Superbonus 110%.

In particolare l'art.14 del citato "Decreto Aiuti" ha previsto le seguenti novità.

All'art.119 comma 8 bis del "Decreto Rilancio" è stato sostituito il seguente periodo: << per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre siano stati effettuati i lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo>>.

Tale disposizione, quindi, consente di accedere alla detrazione fiscale del 110% anche in relazione a lavori su unità unifamiliari eseguiti da persone fisiche per le spese sostenute fino al 31.12.2022, a patto che entro il 30.09.2022 siano stati effettuati lavori pari almeno al 30% dell'intervento complessivo. Nel conteggio di tale percentuale possono essere considerate anche le opere non oggetto di agevolazione.

All'art.121 comma 1 lett.a) e lett.b) del "Decreto Rilancio" è stato sostituito un capoverso.

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

In modo specifico il nuovo capoverso prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'art.6, comma 2 quinquies del D.lgs n.58/1998 che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

La versione precedente alla modifica prevedeva tale facoltà delle banche, ma in relazione ai crediti per i quali fosse esaurito il numero delle possibili cessioni indicate nella norma. Oggi, invece, alle banche <<è sempre consentita>>, quindi sin da subito (secondo passaggio), la cessione ai propri correntisti "qualificati", cioè a banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, investitori istituzionali ecc.

Ciò significa che, secondo il nuovo meccanismo, le banche potranno effettuare la cessione del credito ai propri correntisti professionali, senza attendere il quarto trasferimento.

Tale novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 maggio 2022.

Il "Decreto Aiuti" è entrato in vigore dal 18.05.2022.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

(Avv. Nellina Pitto)

(Avv. Giampiero Pino)